



Sent. 3261
2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda

N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi di cui in seguito.

N. 5728/06, proposto da E.I.S. (European Incoming Services) s.r.l. e da Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s., in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Cioce, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Alessandro Mezzi, elettivamente domiciliati presso lo studio Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, n. 79;



CONTRO

Comune di Roma, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magnanelli, con il quale elettivamente domicilia negli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
A.T.A.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Piero Lorusso, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, l.go Messico, n. 7;

ab

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione di tutte le previsioni relative ai permessi per la circolazione di *pullman* turistici nella città contenute nella delibera giunta del Comune di Roma 14 dicembre 2005, n. 715, sia nella parte in cui, per il rilascio degli stessi, sono previste tariffe fortemente differenziate tra gli utenti (a seconda della disponibilità o meno nel territorio comunale delle rimesse) sia nella parte in cui vengono introdotte sanzioni per l'esposizione del permesso in fotocopia anziché in originale, nonché del connesso nuovo piano bus turistici adottato dall'ATAC.

N. 38/07, proposto da E.I.S. (European Incoming Services) s.r.l. e da Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s., in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Cioce, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Alessandro Mezzi, elettivamente domiciliati presso lo studio Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, n. 79;

CONTRO

Comune di Roma, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magnanelli, con il quale elettivamente domicilia negli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale



rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

A.T.A.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Piero Lorusso, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, l.go Messico, n. 7;

Caperna Bus s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, non costituita in giudizio;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione comunale in relazione alla determinazione impartita dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato con segnalazione 21 giugno 2006 e



PER LA DECLARATORIA

dell'obbligo del Comune di annullare la deliberazione 15 dicembre 2005, n. 715, in tema di *bus* turistici, e di modificarla nei termini imposti dalla predetta Autorità, con domanda di risarcimento del danno.

N. **8322/07**, proposto da ~~da~~ E.I.S. (European Incoming Services) s.r.l. e da Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s., in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Cioce, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Alessandro Mezzi, elettivamente domiciliati presso lo studio

Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, n. 79;

CONTRO

Comune di Roma, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magnanelli, con il quale elettivamente domicilia negli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

A.T.A.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Piero Lorusso, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliario in Roma, l.go Messico, n. 7;

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante *p.t.*, non costituita in giudizio;

Caperna Bus s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, della deliberazione giuntale del Comune di Roma 22 giugno 2007, n. 278, recante la conferma del piano bus turistici già recato dalla deliberazione 715/05 e, occorrendo, la nota sindacale presupposta 9 novembre 2006, n. 66176, con condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

Visti i ricorsi nn. 5728/06, 38/07 e 8322/07;

R. n.



ef

Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti al ricorso n. 5728/06;

Visti gli atti di costituzione in tutti i predetti giudizi del Comune di Roma e dell'ATAC;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel ricorso n. 38/07;

Vista la sentenza 6 febbraio 2007, n. 900 resa dalla Sezione nel ricorso n. 38/07, per la cui esecuzione le ricorrenti hanno formulato istanza di nomina di commissario *ad acta*;

Viste le memorie difensive depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, la dr.ssa Anna Bottiglieri uditi l'avv E. Lubrano, l'avv. Magnanelli, l'avv. Lorusso e l'avv. dello Stato Maddalo.



Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Le cause di cui in epigrafe, soggettivamente e oggettivamente connesse, congiuntamente trattate e trattenute in decisione alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, sussistendone tutti i presupposti, sono riunite ai fini della decisione.

2. Con atto di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 13 giugno 2006, depositato il successivo 14 giugno (R.G. 5728/06), le società E.I.S. e Alterini Bus, operanti nel settore del trasporto turistico, hanno domandato l'annullamento della delibera giunta del Comune di Roma 14 dicembre 2005, n. 715, in tema di disciplina della circolazione e della sosta di bus turistici nel centro cittadino, sia nella parte in cui prevede l'applicazione di tariffe fortemente differenziate, a seconda della disponibilità o meno da parte dei richiedenti di rimesse nel territorio comunale, sia nella parte in cui riconduce l'esposizione del permesso in fotocopia anziché in originale alla fattispecie di uso improprio del permesso, sanzionandolo.

Alla luce delle censure dedotte in ricorso:

la prima disposizione, fermo restando il potere discrezionale comunale di regolare il settore, e prescindendo da ogni questione inerente la legittimità di una differenziazione tra operatori romani e non romani, si tradurrebbe, per la misura della forbice tariffaria, in una vera e propria discriminazione a danno dei secondi, e, quindi, delle ricorrenti (la prima perché si avvale di trasportatori non romani; la seconda quale trasportatore non romano), in contrasto con i principi nazionali e comunitari a tutela della libertà di circolazione, dell'uguaglianza e della libertà economica privata e non rispondente a



ak

ragionevolezza, congruità e proporzionalità;


la seconda disposizione violerebbe i principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, e involverebbe in un disconoscimento del consueto uso della telematica, foriero per il privato di oneri ingiustificati e gravosi.

Si sono costituiti in resistenza, sollevando anche eccezioni di carattere pregiudiziale, il Comune di Roma e l'ATAC.

Con motivi aggiunti notificati il 28 dicembre 2006, depositati il successivo 29 dicembre, le ricorrenti hanno domandato l'accertamento della colpevolezza dell'inerzia serbata dall'amministrazione comunale in relazione alla determinazione impartita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione 23 giugno 2006, n. 25346, che ha censurato sotto vari profili le disposizioni impartite con la predetta delibera n. 715/05, invitando l'amministrazione al riesame della materia, e la declaratoria giudiziale dell'obbligo del Comune di Roma di annullare la citata deliberazione e di modificarla nei sensi indicati dall'Autorità.

2.1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

2.2. Quanto al contestato obbligo, munito di sanzioni, di esporre il permesso di circolazione in originale, le ricorrenti hanno rappresentato di non aver più



ah